



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 32

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

97^a seduta: martedì 18 febbraio 2020

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e *passim*
 BERGESIO (L-SP-PSd'Az) 4, 5, 6 e *passim*
 DE BONIS (Misto) 8
 MOLLAME (M5S), relatore 3, 4, 6
 PUGLIA (M5S) 8
 TARICCO (PD) 3, 4, 5 e *passim*

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 9

(1130) RUFÀ ed altri. – Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 9, 10
 ABATE (M5S), relatrice 9

(1576) VALLARDI ed altri. – Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 10, 12
 BERGESIO (L-SP-PSd'Az) 10
 TARICCO (PD) 12
 ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 13

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinnelli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 988, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Ricordo che sono stati presentati 68 emendamenti e due ordini del giorno. Comunico inoltre che il relatore Mollame ha presentato due emendamenti, 7.100 e 8.100, pubblicati in allegato.

Passiamo all'illustrazione degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G/988/1/9 è volto a impegnare il Governo a tutelare il comparto apistico italiano, soprattutto per garantire la biodiversità, e si inserisce nel contesto della norma in discussione, riferendosi principalmente alle razze di ape italiana. Spesso trascuriamo l'importanza che le api rivestono nella loro funzione di impollinazione di gran parte della produzione agroalimentare, quindi desideriamo che il Governo assuma un impegno rilevante in questo contesto.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, noi avevamo presentato due emendamenti all'articolo 9 e l'ordine del giorno G/988/2/9, partendo da una informazione che poi si è rivelata errata relativamente all'entità del fondo di cui si trattava. Pensavamo, infatti, che quel fondo avesse una capacità molto superiore a quella che poi abbiamo riscontrato, avendo chiesto tramite gli uffici la verifica delle risorse effettivamente disponibili (intorno ai 4 milioni di euro complessivi); sono risorse assolutamente non in grado di svolgere più funzioni.

Annuncio, quindi, fin da subito il ritiro degli emendamenti all'articolo 9, poiché è inutile infierire su un fondo che non avrebbe la forza di operare, e anticipo la presentazione di una riformulazione dell'ordine del giorno, in cui chiederemo al Governo di valutare la possibilità di trovare una qualche altra fonte stabile di finanziamento, che sostenga le ini-

ziative cui facevamo riferimento nell'ordine del giorno originario, che hanno come finalità un intervento su una serie di difficoltà che al momento riscontriamo nelle colture a basso tasso di residui e a basso impatto ambientale, con la finalità di avere prodotti più salubri.

Le esigenze che manifestavamo esistono, ma non è pensabile di attingere a quel fondo per soddisfarle. Annuncio pertanto il ritiro degli emendamenti all'articolo 9 e la presentazione di un testo 2 dell'ordine del giorno G/988/2/9, con le medesime finalità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo proposto l'emendamento 1.12, che riguarda il già citato metodo biodinamico. Nell'ottica di quanto sta succedendo con riferimento alle variazioni climatiche e a tutto ciò che ne consegue, al primo articolo si prevede di uniformare il metodo citato come biodinamico al metodo di agricoltura biologica. Si vuole dare un'estensione più ampia a tutte le forme di agricoltura conservative dell'ambiente e dell'ecosistema. All'agricoltura biodinamica, quindi, sono state aggiunte anche la permacultura e l'agricoltura sinergica.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, l'emendamento 1.3 ribadisce che i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dovranno guidare l'agricoltura del futuro, nelle sue diverse forme (biologica, integrata e di precisione, conservativa, estensiva, intensiva, a conduzione familiare, industriale o agroecologica). In tale contesto, visto l'impegno e i risultati dell'agricoltura, intesa nelle sue diverse forme, nella stessa direzione, l'agricoltura biologica rappresenta uno, ma non l'unico, processo produttivo sostenibile. Sono diversi i sistemi per fare agricoltura, che non debbono e non possono essere in conflitto tra loro. Sono agricolture diverse per territorialità, per tipologia d'investimento e soprattutto per mercati e consumatori finali; diverse forme di agricoltura sostenibile che possono e devono convivere in Italia, nel rispetto degli obiettivi di produttività e sostenibilità. Perciò, abbiamo inteso sostituire il comma 2 con questo ragionamento.

All'articolo 1 abbiamo presentato anche l'emendamento 1.8, nel quale definiamo che i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dovranno guidare l'agricoltura nel suo sistema. Sostituiamo, all'ultimo periodo, le parole da «lo Stato favorisce e promuove» fino a «metodo biologico» con le parole «lo Stato promuove la produzione del metodo biologico».

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, anche noi avevamo presentato l'emendamento 1.2, sostanzialmente analogo a quello presentato da molti colleghi, che aveva l'obiettivo di snellire il testo precedentemente in discussione e di eliminare l'alone di giudizio negativo implicito sulle altre forme di agricoltura. Detto questo, preannuncio che stiamo lavorando su

un testo 2 che, pur adottando lo stesso criterio, arricchisce di alcuni connotati questo tipo di riflessione per quanto riguarda il comma 2.

Relativamente al comma 3, mi rifaccio alle considerazioni fatte dal senatore Mollame, in un'ottica leggermente diversa. Proponiamo un emendamento che, da una parte, confermi che già oggi l'agricoltura biodinamica segue il quadro normativo, anche europeo, dell'agricoltura biologica e quindi, in questo senso, è equiparata all'agricoltura biologica; ma, dall'altra parte, rilevi che molte altre agricolture stanno andando in questa direzione.

Ora, la nostra proposta è di non redigere in questo disegno di legge un elenco delle agricolture attualmente presenti in questo ambito, perché domani mattina potrebbe aggiungersene un'altra e a quel punto dovremmo modificare la norma. L'agricoltura biodinamica ha già completato questo percorso e ha fatto la sua scelta, mentre molte altre sono in cammino verso questa direzione e non possiamo nemmeno forzarle per legge: ne prendiamo atto e immaginiamo una riformulazione che, a fianco del riconoscimento del biodinamico, che già esiste, preveda un decreto ministeriale che determini criteri e modalità con cui tutte le forme di agricoltura che sceglieranno di intraprendere questa strada e di rispettare quello che prevedrà il decreto, rientrino nel novero di quest'equiparazione di legge.

Il nostro emendamento 1.13 già oggi dice questo, quindi possiamo rividerlo tutti insieme, ma credo che la strada da lasciare aperta senza pregiudicare il futuro possa andare in questa direzione.

PRESIDENTE. Condivido il passaggio, che già avevamo affrontato agli inizi della discussione di questo argomento.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, nella definizione di produzione biologica viene ricompresa anche la fase di conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica. Il presente disegno di legge, a seguito dell'approvazione di un nostro emendamento alla Camera dei deputati, considera biologici anche i prodotti ottenuti nel periodo di conversione (e, in linea con le sue finalità, è stata presentata anche dal MoVimento 5 Stelle alla Camera una proposta emendativa di simile tenore). Con l'emendamento 2.1 si tende dunque ad aggiungere al comma 1 le seguenti parole: «anche durante il periodo di conversione».

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati all'articolo 3 si intendono illustrati, mentre all'articolo 4 non ne sono stati presentati; passiamo dunque all'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 5.3 chiediamo che al tavolo tecnico per la produzione biologica i rappresentanti delle associazioni dei produttori di mezzi tecnici per l'agricoltura, sia tecnomeccanici, sia preparati, utilizzati in agricoltura biologica, passino da

due a tre, con la previsione che siano coperte tutte e due le fattispecie, ossia coloro che forniscono prodotti per l'agricoltura biologica e coloro che forniscono macchinari per l'utilizzo di questi prodotti (entrambi vanno sotto il nome di mezzi tecnici, ma sono due mondi diversi); prevediamo quindi che si passi da due a tre, ma che siano rappresentate entrambe le categorie.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'emendamento 6.4 chiediamo di sostituire all'articolo 6, comma 2, le parole «e può essere richiesto su base volontaria» con le seguenti «ed è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea». È evidente che, nel caso in cui le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state tutte coltivate in un Paese, oltre all'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2018/848, debba essere obbligatoriamente riportato anche il logo nazionale. In tal modo, il marchio biologico italiano è apposto accanto al logo di produzione biologica dell'Unione europea.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, il nostro emendamento 6.2, con un tenore diverso, fa riferimento al quadro normativo comunitario, ma il senso è il medesimo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 7, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.100 praticamente recepisce una condizione posta dalla 1^a Commissione, quando precisa entro quale termine temporale debba essere emanato lo strumento normativo oggetto di specificazione nell'emendamento, stante il riferimento alla sola cadenza triennale.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, abbiamo presentato un piccolo emendamento, il 7.1, che, laddove i sistemi informativi raccolgono dati sia sulle superfici sia sulle colture, chiede di prevedere la possibilità di recuperare dati anche sulle rese produttive, che in realtà rappresentano il parametro più stimato, anche quando viene redatta l'informativa sul biologico; se abbiamo dati oggettivi, questo ci permette di inquadrare meglio una serie di situazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, anche l'emendamento 8.100 recepisce una condizione posta dalla 1^o Commissione e fissa il metodo, ossia il decreto con il quale il Ministero dovrà intervenire.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 8.4 chiediamo semplicemente che, laddove si consenta l'utilizzo di sementi aziendali e di scambio di sementi, sia valutato l'aspetto della sicurezza fitosanitaria – nelle forme che poi potranno essere le più disparate – per evitare che si possano creare problemi aggiuntivi a quelli già esistenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, ribadisco quanto già avevamo detto prima: ritireremo tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9 e chiederemo a tutti di rivedere l'utilizzo del fondo in modo da non allargarlo, alla luce del fatto che abbiamo avuto i dati sulla sua entità (stiamo parlando di 4 milioni di euro).

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, i prodotti agricoli italiani biologici, diversamente da quelli di altri Paesi dell'Unione europea, non possono essere immessi in commercio come tali se presentano livelli di contaminazione da sostanze non ammesse nella produzione biologica sopra lo 0,001 per cento, anche se è avvenuta per cause non imputabili all'operatore agricolo. Con l'emendamento 9.6 prevediamo che il prodotto decertificato possa essere venduto come convenzionale, perdendo la parte di valore aggiunto della certificazione biologica.

Al fine di tutelare gli agricoltori biologici che hanno rispettato tutto il processo culturale previsto dall'Unione europea, con l'emendamento 9.10, diretto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, capoverso 1, si propone che il fondo sia destinato anche al ristoro dalla perdita di valore del prodotto biologico decertificato (al comma 1 è fatta la piccola modifica proposta). Non è possibile infatti demandare a un decreto – che dovrà essere aggiornato annualmente – la definizione dei prodotti sui quali dovrà essere applicato il prelievo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 10 e 11 e poiché gli emendamenti presentati agli articoli 12 e 13 si danno per illustrati, passiamo all'articolo 14, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

MOLLAME, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso, con l'emendamento 14.1 prendiamo atto di una condizione espressa dalla Commissione bilancio. Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 8, perché si ipotizza che ci siano profili di decontribuzione, quindi suscettibili di determinare un decremento del gettito.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento.

DE BONIS (*Misto*). Signor Presidente, l'emendamento 15.1 si riferisce all'ultimo periodo dell'articolo, che considera maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque Regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche riferite alle suddette imprese pari ad almeno il 20 per cento. Con l'emendamento si propone di ridurre la quota al 5 per cento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 16, passiamo all'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento.

DE BONIS (*Misto*). Signor Presidente, attraverso l'emendamento 17.1 si recepisce quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, prevedendo il divieto di uso di organismi geneticamente modificati e di *genome editing* nell'ambito della produzione biologica.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 18, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 18.2 è solo un chiarimento normativo, perché dovrebbe essere implicito che, quando si parla di commercializzazione di sementi, queste dovrebbero essere biologiche; abbiamo tuttavia ritenuto che non fosse ultroneo esplicitarlo, in modo da non creare confusioni tali da consentire la vendita attraverso questa metodologia anche di sementi non biologiche.

Con l'emendamento 18.0.3, come altri colleghi, abbiamo recepito l'osservazione fattaci pervenire volta a riservare l'attività di apicoltura biologica all'esclusivo impiego della razza italiana di ape.

Infine, l'emendamento 18.0.7 assegna una delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi, come emerso dalle audizioni, un decreto legislativo per introdurre sanzioni, compresa l'eventuale revoca, qualora si riscontrino scorrettezze nell'uso del marchio di agricoltura biologica, tali da squalificarlo complessivamente. Infatti, nell'articolato in esame non sono previste sanzioni o revoche rispetto al marchio.

DE BONIS (*Misto*). Signor Presidente, con l'emendamento 18.3 si rende illegale quanto sostenuto nelle righe precedenti dello stesso articolo. Infatti, le norme fitosanitarie vigenti che si applicano alle ditte sementiere sono costose e per molte specie impossibili da applicare, se non muniti di importanti investimenti in laboratori e mezzi tecnici per ottenere una presenza pari allo zero per cento di fitopatie.

Con l'emendamento 18.0.1 si tende a mantenere e conservare la rusticità delle api italiane, analogamente a quanto previsto nell'emendamento 18.0.3.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, deve essere posta una certa attenzione alle osservazioni del senatore Taricco sulla tutela del marchio. Infatti molto spesso non consideriamo in maniera particolareggiata quanto

specificato dal senatore. Ritengo che forse sarebbe opportuno che un voto unanime sia scevro da bandiere ideologiche, perché la proposta è ragionevole e più che razionale.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, mi dà l'occasione per fare una riflessione: sarà sicuramente argomento di discussione generale per trovare gli equilibri che riterremo opportuni, ma oggi stiamo solo illustrando gli emendamenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Come convenuto in sede informale, non essendo ancora pervenuto il parere del Governo e delle Commissioni competenti, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918 e 933, sospesa nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Ricordo che nella precedente seduta si è esaurita la fase di illustrazione e discussione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, adottati come testo base.

Poiché le competenti Commissioni non hanno ancora fatto pervenire i relativi pareri, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1130) RUFÀ e altri. – Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 1130.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Abate.

ABBATE, *relatrice*. Signor Presidente, il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, reca disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare.

Il tecnologo alimentare è una professione regolamentata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, istituzionalmente rappresentata dal Consiglio dell'ordine nazionale dei tecnologi alimentari. I tecnologi alimentari si occu-

pano dei processi di trasformazione degli alimenti, dei controlli e delle verifiche ispettive, dei sistemi di gestione del rischio, delle certificazioni, dei materiali e degli oggetti a contatto con alimenti, di *layout*, di tracciabilità e rintracciabilità, di pareri su impianti di trasformazione degli alimenti, di ingredientistica e di qualità e sviluppo dei prodotti alimentari.

Il testo in esame, composto da due articoli, all'articolo 1 definisce la relazione tecnica di asseveramento come il documento redatto e sottoscritto dal tecnologo alimentare (iscritto all'ordine professionale) comprendente gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico-fisiche, microbiologiche, nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio; tale relazione tecnica è finalizzata a garantire il controllo e la gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare.

L'articolo 2 è dedicato ai contenuti della relazione tecnica di asseveramento, che deve individuare metodi e risultati delle indagini svolte. Più in dettaglio la relazione deve specificare il nominativo del committente, l'area interessata con le strutture e le attrezzature (anche con riferimento al loro disegno igienico), la descrizione del ciclo di lavorazione e del sistema di confezionamento, la valutazione dei punti critici di controllo di processo, la normativa di riferimento, il contesto di commercializzazione, distribuzione e vendita nonché la dichiarazione di responsabilità del tecnologo alimentare.

La relazione deve inoltre contenere le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali, i *challenge test*, la valutazione del ciclo di vita dell'alimento, gli ingredienti e la tipologia di imballaggio, laddove tali informazioni forniscano ulteriori garanzie di quanto asseverato.

La figura del tecnologo alimentare quindi, non è nuova, in quanto già regolamentata.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1576) VALLARDI ed altri. – Disposizioni sul commercio delle chioccioline e della bava di lumaca

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1576.

Prego il relatore, senatore Bergesio, di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, il testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, reca disposizioni relative al commercio delle chioccioline e della bava di lumaca.

Il disegno di legge interviene regolamentando il settore dell'allevamento delle chioccioline (elicicoltura) al fine di garantire che il commercio delle chioccioline e della bava di lumaca venga svolto nel rispetto della sa-

lute dei cittadini, che gli allevamenti siano rispettosi dell'ambiente non incidendo negativamente su di esso e che le stesse chioccioline vengano trattate secondo *standard* appropriati.

Il disegno di legge, composto da cinque articoli, prevede all'articolo 1 che la raccolta, l'allevamento all'aperto e la riproduzione di chioccioline per scopi alimentari e terapeutici è consentita solo per l'uso e il consumo diretti, mentre il commercio di chioccioline è vietato salvo quanto disposto dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti regionali, ove adottati.

L'articolo 2 fornisce un elenco tassativo delle specie di chioccioline commerciabili e consente il loro commercio per scopi alimentari, cosmetici, farmaceutici, industriali e terapeutici esclusivamente se provenienti da allevamenti all'aperto o, se di importazione, se corredate da certificazione sanitaria ovvero da documentazione che ne definisca la tracciabilità ai sensi della vigente normativa comunitaria; si prevede inoltre che – mediante autocertificazione rilasciata dall'allevatore – debbano essere fornite indicazioni sulla quantità e tipologia di animali commerciati, sull'allevamento all'aperto di provenienza e sulla sua salubrità, nonché sul loro nutrimento unicamente vegetale. Vengono poi individuate una serie di prescrizioni che devono essere rispettate dagli impianti elicicoli, in relazione alle aree della raccolta, dell'allevamento all'aperto e della riproduzione delle chioccioline.

Ai sensi dell'articolo 3 è possibile mettere in commercio esclusivamente la bava di lumaca estratta da chioccioline provenienti da allevamenti inseriti in appositi elenchi e corredata da idonea certificazione dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, che attesti l'assenza di morte e di sofferenza degli animali sottoposti al procedimento.

L'articolo 4 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la formazione degli elenchi degli impianti elicicoli, sino all'istituzione dell'anagrafe informatizzata nazionale degli animali prevista dal decreto del Ministero della salute 2 marzo 2018. Si prevede in particolare che l'iscrizione a tali elenchi, aggiornata annualmente, sia condizione necessaria per esercitare il commercio di chioccioline. Vengono inoltre introdotti controlli sugli impianti elicicoli e sulle chioccioline di importazione, che devono essere svolti da parte degli uffici veterinari delle ASL territorialmente competenti e dai posti di ispezione frontiera (PIF); sono infine introdotte sanzioni per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2.

Da ultimo, l'articolo 5 rimanda al decreto legislativo n. 674 del 1996 (attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche) e alla normativa dell'Unione europea di settore per quanto non disciplinato dal testo in esame.

Signor Presidente, so per certo che sono già state coinvolte molte associazioni di categoria di livello nazionale; anche i colleghi di altri Gruppi si stanno orientando per presentare disegni di legge in materia. Se rimarrà tempo a disposizione, credo che proporremo una discussione congiunta,

perché questo testo, a mio avviso, dovrà essere integrato con approfondimenti, soprattutto per la parte relativa all'allevamento, che in parte è carente.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, convenendo con il senatore Bergesio, chiedo di soprassedere dal discutere su questo testo, in attesa che siano depositati gli altri provvedimenti legislativi preannunciati (richiesta che confermo, perché l'avrei avanzata comunque a mia volta).

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 988**Art. 7.****7.100**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato «Piano». Il Piano è adottato con cadenza triennale ed è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 9.».

Art. 8.**8.100**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «con decreto».
